



### **CORONAVIRUS: PUBBLICATO IL DPCM 11/03/2020**

#### **EVENTO**

È stato pubblicato sulla G.U. n. 64 dell'11 marzo 2020, il D.P.C.M. 11 marzo 2020, recante ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19, applicabili all'intero territorio nazionale dal 12 marzo 2020 al 25 marzo 2020. Dalla data di efficacia di queste disposizioni cessano di produrre effetti, laddove incompatibili, le misure di cui ai D.P.C.M. 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020

Il D.P.C.M. 11 marzo 2020 prevede:

- 1) Sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità elencate nell'allegato 1 del DPCM stesso, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.  
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- 2) Sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- 3) Sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 del DPCM stesso;
- 4) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
- 5) Il Presidente della Regione, con ordinanza di cui all'articolo 3, comma 2, D.L. 6/2020, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;

- 6) Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), D.P.C.M. 8 marzo 2020, e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli 18-23, L. 81/2017, e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;
- 7) in ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
  - ✓ sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  - ✓ siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  - ✓ siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  - ✓ assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  - ✓ siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- 8) per le sole attività produttive si raccomanda, altresì, che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- 9) in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
- 10) per tutte le attività non sospese si esorta al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

## Allegati

---

- ✓ Elenco attività aperte e chiuse ai sensi del DPCM 11/03/2020
- ✓ DPCM 11/03/2020

Tecnolario S.r.l. rimane a Vostra disposizione per informazioni e chiarimenti